



*Mons. Guattiero Federico Isacchi*  
*Arcivescovo di Monreale*

## **CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE**

### **STATUTO E REGOLAMENTO**

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, auspicato dal Concilio Vaticano II (cfr. *Apostolicam Actuositatem*, 26) e previsto dal Codice di Diritto Canonico come luogo dove “i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l’attività pastorale” (c. 536 § 1) ha, fra le strutture della Parrocchia, un posto di primaria importanza. La necessità e la rilevanza di questo organismo pastorale, oggi è ancor più evidenziata in particolare dai lavori del *Cammino sinodale delle Chiese in Italia*, in cui più voci hanno evidenziato la *necessità* di questi spazi di corresponsabilità per dare alla Chiesa un volto sinodale.

Tenuto conto del cammino pastorale diocesano degli ultimi anni, che ha condotto la Chiesa diocesana a scegliere lo stile della *corresponsabilità*, essendo i Consigli parrocchiali i primi strumenti in cui dare corpo a questo stile ecclesiale,

- avendo valutato ogni cosa nella preghiera e nella riflessione;
- dopo averne discusso nel Consiglio dei Vicari foranei;
- dopo avere approfondito l’argomento e avuto il parere favorevole del Consiglio Presbiterale nella riunione del 16 maggio 2025;
- dopo aver discusso il testo con il Consiglio dei Delegati vescovili in data 7 novembre 2025;
- allo scopo di sostenere con l’aiuto del Diritto particolare il cammino pastorale della Chiesa di Monreale sulla via della comunione, della partecipazione e della corresponsabilità;
- avvalendomi della mia potestà ordinaria,

### **DECRETO E PROMULGO**

#### **LO STATUTO E IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE NELLA ARCIDIOCESI DI MONREALE.**

**Ad ogni Parrocchia dell’Arcidiocesi di Monreale, pertanto, è fatto obbligo di costituire il suo Consiglio Pastorale Parrocchiale entro e non oltre il 18 febbraio 2026, secondo le norme stabilite dallo stesso Statuto, il cui testo è parte integrante del presente Decreto.**

Allo scopo, poi, di eliminare ogni dubbio e al fine di aiutare la prassi si stabilisce anche che tutti i Consigli Pastorali Parrocchiali esistenti alla data del presente Decreto, anche se di recente costituzione, sono soggetti ad una revisione e integrazione che rispetti le esigenze espresse dal nuovo statuto.

Ogni Parroco dovrà presentare al Vescovo la composizione del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale della parrocchia di cui è a servizio per l'approvazione del Vescovo entro il 28 febbraio 2026.

Il presente Decreto entra in vigore dalla data odierna mentre sono abrogati i precedenti Statuti e Regolamenti. Nonostante qualsiasi cosa in contrario.

## **ARCIDIOCESI DI MONREALE**

### **STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE**

#### **Art. 1. *Natura***

§ 1. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (= CPP), costituito in ogni parrocchia della Arcidiocesi di Monreale in conformità al CIC c. 536 § 1, rappresentativo dell'intera comunità cristiana nell'unità della fede e nella varietà dei carismi, è un organismo ecclesiale di comunione, di corresponsabilità e di discernimento nella missione ecclesiale in ordine alla promozione dell'attività pastorale nella parrocchia medesima e del suo territorio, coordinata con i cammini pastorali della Chiesa particolare.

§ 2. Il CPP è retto dalle norme stabilite dal Vescovo diocesano<sup>1</sup>.

§ 3 Il CPP ha solamente un voto consultivo e non può, in alcun modo, diventare organismo deliberativo. La deliberazione consigliare, pertanto, deve necessariamente comprendere il voto favorevole del Parroco<sup>2</sup>, che ne è il naturale Presidente.

#### **Art. 2. *Compiti***

§ 1 È compito del CPP studiare ed esaminare tutto ciò che concerne le attività pastorali nella parrocchia in relazione ai percorsi fondamentali della vita comunitaria, in attuazione delle indicazioni diocesane date dal Vescovo. Il CPP, in particolare, è chiamato a servire la comunione offrendo al ministero del Parroco il suo consiglio e proponendo le conclusioni pratiche adatte a promuovere e sostenere la conformità della vita e dell'azione del popolo di Dio con l'Evangelo<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. CIC c. 536 § 2.

<sup>2</sup> Il Codice, quando stabilisce che il voto del CPP è solo consultivo, non intende equiparare i suoi pareri alla consulenza civilisticamente intesa (= consultazione di esperti: cfr. il successivo art. 5 § 1). La consultività del CPP è da intendersi nel contesto della comunione ecclesiale; essa distingue la fase in cui si elabora una decisione, che appartiene a tutti, da quella della sua assunzione, che spetta all'autorità pastorale. La consultività del CPP, pertanto, implica che il Parroco, salvo che non vi siano ragioni gravi e proporzionate alla natura delle cose, non può disattendere il parere manifestato dal CPP, soprattutto quando è espresso in forma unanime. Si farà, in questo caso, l'analogia con quanto stabilito dal CIC c. 127 § 3: "Sebbene non sia tenuto da alcun obbligo ad accedere al loro voto, benché concorde, tuttavia, senza una ragione prevalente, da valutarsi a suo giudizio, non si discosti dal voto delle stesse, specialmente se concorde". Nel caso, dunque, insorgessero divergenze in ordine a gravi problemi pastorali, si cercherà in ogni caso l'intesa mediante un supplemento di preghiera e di riflessione, ossia rinviando la questione ad altra riunione. In ultima analisi si potrà presentare ricorso all'autorità e al discernimento del Vescovo.

<sup>3</sup> Cfr. PAOLO VI, Lettera Apostolica m. p. *Ecclesiae Sanctae* (6 agosto 1966), 16 § 1. Delle questioni economiche della parrocchia è di per sé competente il Consiglio parrocchiale per gli affari economici, cfr. CIC c. 537. Ciò non esclude che il CPP offra delle linee orientative al Consiglio parrocchiale per gli affari economici il quale, a sua volta, fa conoscere al CPP il bilancio consuntivo annuale.

§ 2 Oltre che di studio, di progettazione e di proposta, il CPP è anche luogo privilegiato di discernimento comunitario e di verifica della pastorale parrocchiale.

§ 3. Il CPP è chiamato a mettere in atto gli strumenti più idonei per conservare e accrescere il rapporto di corresponsabilità e rappresentatività che lo lega alla comunità parrocchiale.

§ 4. Annualmente e nelle forme ritenute di volta in volta più opportune, il CPP presenterà alla stessa comunità il consuntivo di attività per l'anno pastorale precedente e, nel contesto degli orientamenti diocesani, il programma per il nuovo anno, richiedendo il parere su eventuali questioni d'interesse veramente generale.

§ 5. Il CPP favorirà e sosterrà in ogni modo il servizio della comunità cristiana al territorio, progettando, laddove esistono due o più parrocchie, esperienze di collaborazione. In particolare, con l'intesa dei parroci, potranno essere previste sedute di CPP a livello interparrocchiale.

§ 6. Fra i compiti non secondari del CPP è incluso l'impegno a vivere, nel corso dell'anno pastorale, alcuni momenti comunitari da dedicare in modo specifico alla formazione spirituale e pastorale dei suoi membri.

### **Art. 3. *Composizione e organi del CPP***

§ 1. Il numero dei membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale deve facilitare l'operatività delle riunioni consiliari e salvaguardare il criterio della rappresentatività delle varie componenti della comunità parrocchiale.

§ 2. Sono organi necessari al CPP il Presidente nella persona del Parroco, il Comitato di presidenza, il Segretario e l'Assemblea (composta da tutti i membri del CPP presenti alla riunione).

### **Art. 4. *Il Presidente***

§ 1. Il Presidente è il Parroco pro tempore. È suo compito, quale pastore proprio della comunità<sup>4</sup>, convocare e presiedere il CPP. Sono, pertanto, nulle le deliberazioni assunte da un Consiglio parrocchiale riunitosi senza la presidenza del Parroco, o contro di lui<sup>5</sup>.

§ 2. Sarà cura del Presidente anche promuovere, realizzare e guidare nel corso dell'anno pastorale alcune iniziative di formazione spirituale e pastorale esplicitamente riservate ai membri del CPP.

### **Art. 5. *Il Comitato di presidenza***

§ 1. Il Comitato di presidenza condivide con il Presidente la responsabilità dell'organizzazione e conduzione della vita del CPP.

§ 2. Il Comitato di presidenza è responsabile in solido della relazione annuale da trasmettere al Vescovo diocesano al termine di ogni anno pastorale.

### **Art. 6. *Il Segretario***

Il Segretario ha il compito di predisporre e diramare la convocazione delle riunioni del CPP. Convoca il Comitato di presidenza, prepara gli strumenti di lavoro, redige i verbali delle sedute, cura l'archivio del CPP per la conservazione dei verbali e dei documenti dello stesso.

### **Art. 7. *Requisiti dei componenti del CPP***

§ 1. Tutti i fedeli che, in vario modo, sono chiamati a partecipare al CPP, esplicano il loro servizio in virtù della comune vocazione battesimale.

---

<sup>4</sup> Cfr. CIC c. 515 § 1.

<sup>5</sup> Cfr. Istruzione *Ecclesiae de mysterio*, cit., art. 5 § 3.

§ 2. Possono essere membri del CPP coloro che, avendo ricevuto i sacramenti del Battesimo e della Confermazione, abbiano compiuto i sedici anni e siano canonicamente domiciliati nel territorio della parrocchia, od operanti stabilmente in essa.

§ 3. I membri del CPP siano scelti fra i fedeli che si distinguono per fede sicura, scienza adeguata, buoni costumi e prudenza<sup>6</sup>. Siano inoltre dotati di capacità di dialogo e abbiano una buona conoscenza dei concreti bisogni della parrocchia.

§ 4. Requisito del tutto irrinunciabile è la piena comunione con la Chiesa cattolica, non soltanto nei fondamentali elementi della professione della stessa fede e del riconoscimento dei legittimi sacri pastori<sup>7</sup>, ma anche nelle indicazioni autorevoli, dottrinali e pratiche del momento concreto.

#### **Art. 8. Distinzione dei componenti**

§ 1. I componenti il CPP si distinguono in *membri di diritto*, *membri eletti*, *membri designati* dal Parroco e membri scelti dal CPP.

§ 2. *Membri di diritto* sono:

- a) il Parroco
- b) gli eventuali *vicari parrocchiali*;
- c) gli eventuali *diaconi* che svolgono nella parrocchia un ministero affidato dal Vescovo;
- d) gli eventuali *superiori e superiore* delle comunità di vita consacrata stabilite nel territorio della parrocchia<sup>8</sup>;
- e) il responsabile della *Caritas* parrocchiale;
- f) il Segretario del *Consiglio degli Affari economici Parrocchiale*;
- g) il responsabile del gruppo dei *Catechisti parrocchiali*;
- h) la *coppia* responsabile della Pastorale familiare nella parrocchia;
- i) il responsabile della *Pastorale giovanile* parrocchiale.

§ 3. *Membri eletti*, secondo le regole fissate da apposito Regolamento, sono:

- a) *cinque fedeli laici*, impegnati come operatori pastorali nei diversi ambiti di vita della comunità parrocchiale;
- b) *due fedeli laici* appartenenti ad Associazioni presenti in parrocchia, eletti dai componenti delle Associazioni stesse;
- c) *due giovani* di età compresa tra i 16 e i 25 anni eletti dall'assemblea parrocchiale;
- d) *due fedeli membri delle Confraternite* presenti in parrocchia, eletti dalle confraternite;
- e) *un fedele laico* eletto quale rappresentante dei ministri istituiti e di fatto (lettori, accoliti, ministranti, commentatori, cantori...);
- f) *membri adulti* (di età maggiore di 25 anni) eletti dall'Assemblea parrocchiale:
  - *tre fedeli laici*, nel caso in cui la parrocchia sia costituita da un numero di abitanti inferiore alle 5.000 unità,
  - *cinque fedeli laici*, nel caso in cui la parrocchia sia costituita da un numero di abitanti superiore alle 5.000 unità.

---

<sup>6</sup> Cfr. CIC c. 228, § 2: "I laici che si distinguono per scienza adeguata, per prudenza e per onestà, sono abili a prestare aiuto ai pastori della Chiesa come esperti o consiglieri, anche nei consigli a norma del diritto"; c. 512 § 3: "Al Consiglio pastorale non vengano designati se non fedeli che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza".

<sup>7</sup> Cfr. CIC c. 205.

<sup>8</sup> Nel caso si tratti di parrocchia affidata ad una comunità religiosa il cui superiore è lo stesso Parroco, sarà lo stesso superiore a designare il rappresentante nel CPP.

**§ 4. Membri designati dal Parroco:**

- a) *due fedeli*, con la presenza dei quali si intende assicurare di dare voce a tutte le rappresentanze del popolo di Dio.

**§ 5. Membri scelti dal CPP:**

- a) *fedeli* scelti dal CPP in rappresentanza di realtà operanti nel territorio parrocchiale ritenute pastoralmente rilevanti.

**Art. 9. Durata in carica del CPP**

§ 1. Il CPP, perché sia costituito validamente, prima del suo insediamento deve avere l'approvazione scritta da parte del Vescovo Diocesano.

§ 2. Il CPP dura in carica per un quinquennio.

§ 3. Il CPP termina le sue funzioni quando cessa l'ufficio del Parroco<sup>9</sup>. Il nuovo Parroco, entro sei mesi dall'inizio ufficiale del suo ministero, può chiederne al Vescovo la conferma sino alla naturale scadenza quinquennale. Diversamente, dovrà costituire entro un anno il nuovo CPP.

§ 4. I membri eletti e i membri designati del CPP non sono più eleggibili e designabili quando hanno espletato due mandati consecutivi. Il Parroco, pertanto, farà le sue scelte e darà le opportune indicazioni in modo che periodicamente si rinnovi tutto il CPP, o almeno una parte di esso<sup>10</sup>.

**Art. 10. Cessazione dei membri del CPP**

§ 1. I membri del CPP, oltre che per morte, possono cessare per dimissione, per decadenza e per venuta meno dell'ufficio, o incarico per il quale sono stati chiamati a fare parte del CPP.

§ 2. Le dimissioni dal CPP di un membro eletto devono essere motivate e presentate per iscritto al Parroco, il quale le comunicherà al Consiglio perché decida se accettarle o respingerle.

§ 3. Un membro decade dal CPP quando vengono meno, oppure sono compromessi i requisiti richiesti all'Art. 5. Prima di essere resa esecutiva, tuttavia, tale decadenza deve essere notificata al Vescovo Diocesano e avere la sua approvazione scritta.

§ 4. Decade dal CPP anche quel membro che, senza giustificazione, non partecipa a tre riunioni consecutive, oppure a cinque intervallate del Consiglio stesso.

§ 5. *I membri uscenti* saranno sostituiti come segue:

- se membro di diritto, da chi succede nell'ufficio o nell'incarico;
- se membro eletto, da chi immediatamente segue per numero dei voti;
- se membro designato, da altre persone scelte secondo quanto stabilito dall'Art. 8 § 4, a): § 5, a).

I consiglieri in tal modo subentrati, rimangono in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio.

**Art. 11. Incompatibilità**

§ 1. Non possono fare parte del CPP coloro che, impegnati in servizi specifici alla comunità civile, hanno compiti direttivi o di gestione economica in partiti politici, in pubbliche amministrazioni e istituzioni simili.

§ 2. Per i membri CPP eletti e designati, vale il criterio dell'inammissibilità di parentela di primo grado con il Parroco, riservando al Vescovo eventuale motivata eccezione.

§ 3. La partecipazione ad un CPP è incompatibile con la partecipazione ad altro CPP.

---

<sup>9</sup> Cfr. CIC c. 538 § 1. La norma è posta con analogia a quanto stabilito dal CIC c. 513 § 2 per il Consiglio pastorale diocesano.

<sup>10</sup> La norma è posta con analogia a quanto stabilito dal CIC c. 501 § 1 per il Consiglio presbiterale.

### **Art. 12. Riunioni del CPP**

§ 1. Il CPP si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie, come stabilito dal Regolamento.

§ 2. Normalmente le riunioni del CPP sono riservate, salvo che lo stesso CPP, con il consenso del Parroco, non decida diversamente per particolari ed eccezionali ragioni. Quando la seduta è aperta ad altri fedeli della parrocchia, essi sono invitati nelle forme più convenienti e vi assistono senza diritto di voto.

§ 3. Ogni riunione è valida se, presente il Parroco, vi partecipa almeno la metà dei componenti.

### **Art. 13 Commissioni e incarichi**

§ 1. All'interno e anche per iniziativa del CPP potranno essere costituiti gruppi di studio e commissioni relativamente a vari settori, oppure in rapporto a problemi specifici d'ordine pastorale.

§ 2. Alle commissioni e ai gruppi di studio possono essere chiamati anche fedeli non appartenenti al CPP. Ugualmente, possono essere designati degli incaricati per interventi specifici in settori particolari della comunità parrocchiale.

§ 3. Le Commissioni e gli incarichi sono sottoposti alla responsabilità ultima del Parroco.

### **Art. 14. Il Regolamento del CPP**

§ 1. Per la concreta attuazione del presente Statuto, soprattutto per quanto concerne le elezioni dei membri, le riunioni e gli organi del CPP si fa riferimento al Regolamento diocesano dei Consigli Pastoral Parrocchiali.

### **Art. 15. Rinvio a norme generali**

§ 1. L'interpretazione autentica del presente Statuto ed eventuali adattamenti a situazioni particolari di singole parrocchie sono di competenza esclusiva del Vescovo diocesano<sup>11</sup>.

§ 2. Per quanto non contemplato nel presente statuto si applicheranno le norme generali del Diritto Canonico e le disposizioni del diritto particolare.

## **REGOLAMENTO**

### **SEZIONE I. LE ELEZIONI DEL CPP**

#### **1. Aventi diritto di voto**

1.1 Hanno diritto di voto per l'elezione dei componenti eletti del CPP tutti i fedeli che, ricevuti i sacramenti dell'Iniziazione cristiana, siano in piena comunione con la Chiesa Cattolica, abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano canonicamente domiciliati nel territorio della parrocchia od operanti stabilmente in essa.

1.2 L'elezione dei membri del CPP avviene sempre per scrutinio segreto.

#### **2. Costituzione e compiti della commissione elettorale**

2.1 Per l'espletamento delle operazioni di elezione dei membri del CPP il Parroco costituisca un'opportuna commissione elettorale, che comprenda un Presidente e due altri componenti.

2.2 La commissione elettorale ha i seguenti compiti:

- a. convocare con quindici giorni di anticipo le Assemblee per le elezioni dei membri del CPP dandone avviso alle celebrazioni domenicali e affiggendo il calendario delle stesse;
- b. presiedere all'elezione di tutti i membri del CPP (Art. 8, § 3);
- c. redigere la lista dei candidati per le varie componenti elette (Art. 8, § 3, a-e);

---

<sup>11</sup> Cfr. CIC c. 16 § 1.

- d.* redigere e informare opportunamente l'assemblea parrocchiale circa la lista dei candidati (Art. 8, § 3, f), il giorno in cui si svolgeranno le elezioni e le modalità di voto;
  - e.* allestire il seggio elettorale;
  - f.* effettuare pubblicamente lo scrutinio dei voti;
  - g.* redigere puntuale verbale delle operazioni di voto di tutti i componenti eletti al CPP (costituzione del seggio, inizio e fine delle operazioni di voto, inizio e fine delle operazioni di scrutinio, voti ottenuti da tutti i candidati, elenco degli eletti).
- 3. Elezione dei cinque membri laici operatori pastorali nei diversi ambiti della vita comunitaria (Art. 8, § 3, a)**
  - 3.1** Convocata da parte della commissione elettorale una riunione di tutti gli operatori pastorali parrocchiali, si raccolgano le disponibilità da parte di otto candidati (5+3).
  - 3.2** Si possono esprimere due preferenze.
  - 3.3** Risultano eletti i 5 candidati che ricevono più voti.
  - 3.4** In caso di parità di numero di voti viene eletto il più giovane di età.
- 4. Elezione dei due membri rappresentanti delle Associazioni ed aggregazioni ecclesiali (Art. 8, § 3, b)**
  - 4.1** Convocata da parte della commissione elettorale un'assemblea di due responsabili per ciascuna delle associazioni e aggregazioni ecclesiali presenti in parrocchia, si redige una lista di quattro candidati, composta dagli appartenenti alle stesse associazioni ed aggregazioni.
  - 4.2** Si possono esprimere due preferenze.
  - 4.3** Risultano eletti i due candidati che ricevono più voti.
  - 4.4** In caso di parità di numero di voti viene eletto il più giovane di età.
- 5. Elezione dei due membri del CPP rappresentanti delle confraternite (Art. 8, § 3, d)**
  - 5.1** Convocata da parte della commissione elettorale un'assemblea dei direttivi delle confraternite presenti in parrocchia, si rediga una lista di quattro candidati che siano membri delle confraternite.
  - 5.2** Si possono esprimere due preferenze.
  - 5.3** Risultano eletti i due candidati che ricevono più voti.
  - 5.4** In caso di parità di numero di preferenze di voti risulta eletto il più giovane.
- 6. Elezione del membro del CPP rappresentante dei ministri istituiti e di fatto (Art. 8, § 3, e)**
  - 6.1** Convocati in assemblea tutti i ministri istituiti e quelli di fatto, presenti in parrocchia (lettori, accoliti, ministranti, ministri straordinari della comunione), si rediga una lista di tre candidati liberamente scelti tra di loro.
  - 6.2** Si può esprimere una preferenza.
  - 6.3** Risulta eletto il candidato che riceve più voti.
- 7. Elezione dei membri adulti e di due membri giovani del CPP scelti dall'Assemblea parrocchiale (Art.8, § 3, f)**
  - 7.1** Le disponibilità alla candidatura per l'elezione dei membri adulti e dei due giovani del CPP vengono raccolte dai membri di diritto al CPP (Art. 8, §2) e dai membri già eletti del CPP (Art. 8, § 3, a, b, d, e). La commissione elettorale redigerà la lista e preparerà le schede elettorali.
  - 7.2** La scheda elettorale deve contenere un numero doppio di candidati rispetto al numero di membri adulti da eleggere (Art. 8, § 3, f) e quattro candidati per l'elezione dei due membri

giovani da eleggere (Art. 8, § 3, c). Nella scheda elettorale, accanto al nome di ciascun candidato, sia prevista una casella per l'espressione delle preferenze.

7.3 Il giorno delle elezioni va fissato in domenica. Stabilita la data dello svolgimento delle elezioni, la commissione elettorale consegna a tutti i partecipanti alle celebrazioni eucaristiche della domenica precedente la scheda elettorale.

7.4 Si possono esprimere, segnando con la "x" la casella corrispondente, tre preferenze per i candidati adulti e due preferenze per i candidati giovani.

7.5 La scheda elettorale votata va consegnata al seggio elettorale nel giorno fissato per le elezioni, cioè nella domenica successiva alla consegna delle stesse.

7.6 Risultano eletti i cinque candidati adulti e i due candidati giovani che hanno ricevuto più voti.

7.7 In caso di parità di numero di preferenze risulta eletto il più giovane di età.

## **8. Membri scelti dal CPP in rappresentanza di realtà pastoralmente rilevanti del territorio parrocchiale (Art. 8, § 5, a)**

8.1 Nella prima seduta del CPP, ma anche nelle sedute successive, qualora lo si ritenesse utile per la riflessione sulla realtà territoriale della parrocchia, si proceda ad individuare, quelle che si ritengono pastoralmente rilevanti e, di concerto con le stesse, si scelgano i rappresentanti delle stesse nel CPP.

## **9. Chiusura delle operazioni di voto e proclamazione del nuovo CPP**

9.1 I risultati delle votazioni elettive sono riportati in altrettanti verbali firmati dal Presidente, Segretario e scrutatori da consegnare al Parroco, perché richieda dagli eletti la necessaria accettazione, da esprimere per iscritto.

9.2 Concluso l'espletamento di ogni operazione per la costituzione del CPP (nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8), e designati i due membri scelti dal Parroco (Art. 8, § 4), egli consegna al Vescovo due copie in originale della composizione del CPP per l'ottenimento del nulla osta scritto.

9.3 La proclamazione e presentazione del nuovo CPP avverrà domenica al termine delle celebrazioni eucaristiche.

## **SEZIONE II. LE RIUNIONI DEL CPP (Cfr. *Statuto*, Art. 12)**

### **10. Convocazione e cadenza**

10.1 Il CPP è convocato dal Parroco mediante comunicazione scritta, inviata non meno di dieci giorni prima della riunione, e contenente il luogo e la data della riunione, l'orario d'inizio e di fine e l'ordine del giorno. La convocazione del CPP può essere richiesta dai due terzi dei membri. Sarà comunque sempre il Parroco a darne ufficiale convocazione di concerto con il Comitato di presidenza.

10.2 Le riunioni ordinarie del CPP hanno una scadenza trimestrale. Il CPP può essere riunito in seduta straordinaria ogni qual volta se ne manifestasse la necessità.

10.3 Tutti i membri del CPP hanno facoltà di proporre al Parroco, che ne valuterà l'opportunità d'intesa col Comitato di presidenza, argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

10.4 Nella prima convocazione del CPP si eleggano a scrutinio segreto i due membri, un uomo e una donna, del comitato di presidenza. Il Segretario, invece, sia scelto dal Parroco tra i membri del CPP. Il comitato di presidenza e il Segretario durano in carica quanto il CPP.

10.5 Ogni riunione avrà inizio con la lettura di un brano della Sacra Scrittura, o di altro testo ecclesiastico. Seguirà una opportuna riflessione del Presidente.

- 10.6 Data lettura e approvazione del verbale della riunione precedente, vengono affrontati i punti dell'ordine del giorno. Essi potranno essere introdotti da relatori all'uopo precedentemente incaricati dal Comitato di presidenza. La riunione del CPP si conclude con una preghiera.
- 10.7 Il CPP sottopone a votazione le scelte e le conclusioni operative che ritiene più utili alla vita e alla missione della parrocchia, esprimendosi all'unanimità o con una qualificata maggioranza dei due terzi dei presenti.
- 10.8 Le votazioni, quando necessarie, sono espresse in forma pubblica, per alzata di mano. La votazione con scrutinio segreto è necessaria soltanto nel caso di scelta di persona.
- 10.9 In caso di mancanza d'unanimità almeno morale, il CPP rinvia ad altra seduta la discussione e la conclusione su l'argomento, secondo quanto contenuto nello Statuto diocesano all'Art. 1 § 3 (con le note allegate).
- 10.10 Il Segretario redige un puntuale verbale della seduta del CPP riportando la discussione e le decisioni assunte durante la riunione.
- 10.11 È compito del Presidente coadiuvato dal Comitato di presidenza vigilare sull'attuazione delle deliberazioni del CPP.

Dato in Monreale il 23 novembre 2025  
*Solemnità di Cristo Re dell'Universo*



Prot. N. 418/25

Il Cancelliere Arcivescovile  
*Sac. Antonino Ortaleva*

*Sac. Antonino Ortaleva*

The image shows the official seal of the Archdiocese of Monreale, which is circular and contains the text "VENERABILIS SACROSANCTI ARCHIEPISCOPI MONTIS REGALIS" around the perimeter. In the center of the seal is a coat of arms featuring a cross, a star, and a hand holding a flame. The seal is overlaid on the handwritten signature of the cancellier.